

**Il soggetto che ricopre una funzione o un incarico pubblico non può essere chiamato a prestare un giuramento decisorio in giudizio**

La Suprema Corte di cassazione, con il provvedimento in commento, ha affrontato la questione circa l'ammissibilità del giuramento decisorio da parte di un soggetto che ricopre una funzione pubblica in relazione ai diritti di una pubblica amministrazione che questi rappresenta.

Il giuramento decisorio è una prova costituenda, di cui il legislatore non ci ha fornito una definizione, ma si è limitato a statuire ai sensi dell'art. 2736, c. 2, n. 1, c.c., che il "giuramento (1) decisorio è quello che una

---

(1) F.P. Luiso, *Diritto processuale civile: il processo di cognizione*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2023, 161. Nel nostro ordinamento, oltre al giuramento decisorio, è poi previsto anche quello suppletorio. Ai sensi dell'art. 2736, c. 2, n. 2, c.c. "è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le

*parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa*". Pertanto, dal dettato normativo, si ricava che l'istituto in esame ha per oggetto tutti i fatti, controversi nel momento in cui viene deferito, che siano non solo rilevanti, ma anche decisivi per la definizione della causa, ove, tale caratteristica è volta ad esonerare il giudice da qualunque altra indagine che non sia quella di stabilire se il giuramento è stato o non è stato prestato (2).

Dal precetto normativo emerge, inoltre, che il giuramento decisorio è costituito da due atti distinti, che provengono da due parti diverse: il deferimento del giuramento, che è opera di una parte, e un atto successivo, la prestazione del giuramento, che è opera della controparte. Pertanto, la dichiarazione giurata di una parte in tanto ha valore probatorio in quanto sia stata preceduta da un atto della controparte, che è il deferimento del giuramento. La prova è costituita dalla dichiarazione di una parte, ma tale dichiarazione è prova solo se vi sia stato, ad opera della controparte, l'invito a farla.

In quest'ottica, perciò, il giuramento, non è un mezzo di prova come gli altri, ma si configura come un mezzo sostitutivo della decisione del giudice, in quanto formalmente ha ad oggetto fatti, ma nella sostanza ha efficacia decisoria. In effetti siamo in presenza di una prova legale dalla quale dipende la decisione della causa nel merito, senza possibilità di integrazione con altre fonti di prova e di diverso apprezzamento dei fatti ad opera del giudice al quale spetta soltanto di stabilire *an iuratum sit* ovvero se il giuramento sia stato prestato (3).

Conformemente al *dictum* normativo, la giurisprudenza maggioritaria ha, altresì, stabilito che il giuramento è una solenne dichiarazione di verità, quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante, o di scienza,

---

*eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sformite di prova*". Il presupposto del giuramento suppletorio è la *semiplena probatio*: prova semipiena, che quindi presuppone che i fatti non siano pienamente provati, ma neppure sformiti di prova. Il giudice si trova, quindi, nella situazione di dover applicare, in maniera rigida, la regola sull'onere della prova, dovendo, ad esempio, ritenere come non provato il fatto provato al 50 per cento. Il che comporterebbe il rigetto della domanda, se la *semiplena probatio* si riferisce ad un fatto costitutivo o il rigetto dell'eccezione, se invece si riferisce ad un fatto impeditivo modificativo o estintivo. Dunque, la funzione del giuramento suppletorio è quella di evitare l'applicazione della regola sull'onere della prova, che impone di ritenere non provato un fatto che non è totalmente provato. Infine, c'è il giuramento estimatorio, dal legislatore inquadrato come sottospecie del giuramento suppletorio, ma diverso per presupposti e finalità che è "*quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti*".

(2) N. Picardi, *Manuale del processo civile*, Milano, Giuffrè, 2019, 359.

(3) N. Picardi, *op. cit.*, 359. Ne consegue che, ove pure risulti poi accertata la falsità del giuramento, la decisione presa sulla base del falso giuramento resta inattaccabile. Sarà possibile soltanto ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.

quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui, circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (4). Nel giuramento *de veritate* se la parte, a cui è deferito il giuramento, dichiara di non sapere o di non ricordare, la dichiarazione si intende equivalente al rifiuto di prestare giuramento, ed essa rimane soccombente. Nel giuramento *de scientia* invece, la dichiarazione di non sapere è ritenuta equivalente alla prestazione del giuramento, e la parte vince la causa (5).

In considerazione del carattere e dell'importanza dell'istituto in esame, l'ordinamento condiziona lo stesso a rigorosi limiti di ammissibilità. Tra i limiti (6) imposti dal legislatore merita particolare attenzione, soprattutto in relazione alla sentenza in commento, quello in forza del quale il giuramento deve avere ad oggetto fatti relativi a diritti disponibili.

Infatti, il giuramento decisorio è una prova per la quale si rendono necessari, da un lato, il requisito della disponibilità soggettiva prevista dall'art. 2737 c.c. che consiste nella capacità soggettiva di disposizione del diritto a cui i fatti oggetto di giuramento si riferiscono; e, dall'altro, quello della disponibilità oggettiva *ex art. 2739 c.c.*, ovvero i fatti giurati devono riferirsi a diritti oggettivamente disponibili. Per quanto concerne, in particolar modo, la disponibilità soggettiva, nonostante la normativa di riferimento rinvii alla disciplina della confessione di cui all'art. 2731 c.c., è necessario specificare che questa, a differenza del giuramento, è un atto unilaterale e quindi la capacità soggettiva si riferisce al soggetto che confessa. L'istituto in esame, invece, è una fattispecie complessa in quanto è composto dal deferimento e dalla prestazione.

Pertanto, risulta necessario stabilire in capo a chi debba sussistere la disponibilità soggettiva del diritto

---

(4) Cass., Sez. II, 8 giugno 1993, n. 13425.

(5) G. Monteleone, *Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, vol. I, Padova, Cedam, 2018, 445. Quanto appena esposto è stato contestato da parte della dottrina. Secondo alcuni, in ipotesi di questo genere, il giuramento *de scientia*, prestato con la formula di ignorare non ha efficacia decisoria alcuna, per cui la causa è decisa senza tener conto del giuramento. Secondo un'altra posizione, che appare più corretta, occorre distinguere a seconda che il giuramento di ignorare sia stato prestato in relazione ad un fatto che è stato allegato da colui che deferisce il giuramento, oppure da colui che si trova a giurare.

(6) C.M. Bianca, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2022, 676. Il legislatore ha altresì previsto che il giuramento non possa avere ad oggetto, come disposto ai sensi dell'art. 2739, un fatto illecito perché la parte non può essere messa nell'alternativa di perdere la causa o dichiarare di avere tenuto un comportamento penalmente, o comunque, altrimenti, sanzionabile; non deve trattarsi di un contratto per il quale sia prevista la forma scritta *ad substantiam*; non deve trattarsi di dichiarazioni che contraddicano quanto contenuto in un atto pubblico.

(7), più nello specifico, se l'atto di disposizione è il deferimento o la prestazione, e quindi, se le condizioni previste dall'art. 2737 c.c. debbono sussistere in capo a chi deferisce il giuramento o in capo a chi è chiamato a prestarlo. Orbene, l'atto dispositivo non è la prestazione, ma il deferimento; quindi, capace soggettivamente di disporre deve essere colui che deferisce il giuramento e non chi lo presta. Infatti, il meccanismo inesorabilmente decisorio viene innescato dal deferimento: chi deferisce compie l'atto di disposizione del diritto, chi giura fa una pura e semplice dichiarazione di scienza a cui è costretto in virtù del deferimento operato dalla controparte (8).

In tale contesto si inserisce la pronuncia in esame che, sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, trae origine dal ricorso presentato dalla Siciltrading s.p.a. contro l'Assessorato alle attività produttive della regione Siciliana avente ad oggetto un contratto di appalto in virtù del quale la società si obbligava ad attuare i programmi predisposti dall'amministrazione relativamente alla promozione di prodotti regionali. La società, nel corso del giudizio di appello, ha deferito giuramento decisorio nei confronti di un assessore regionale, tuttavia nel corso di tale giudizio, concluso con la sentenza della Corte d'appello di Palermo, 29 marzo 2018, n. 707, non è stata ammessa la prova richiesta.

Avverso la sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, per quanto di interesse, in relazione al seguente motivo:

1) Violazione dell'art. 360, c. 1, n. 5, per violazione degli artt. 2731 e 2737 c.c. per non essere stato ammesso, nel corso del giudizio, il giuramento decisorio in quanto, secondo la ricorrente, sarebbe sufficiente, al fine dell'esperibilità dello stesso, la *legitimitas ad processum*.

Il motivo risulta essere infondato.

Infatti, il giuramento decisorio, sia deferito che riferito, la cui regolamentazione procedurale è disciplinata dagli artt. 233 ss. c.p.c., costituisce una modalità di disposizione del diritto controverso, attraverso l'irretrattabile affermazione o negazione della "*quaestio facti*" che ne è alla base. La speciale solennità dello strumento, residuo di una ben nota tradizione risalente nel tempo, che assegna efficacia decisiva alla dichiarazione giurata resa davanti al giudice, procura la regolamentazione del diritto, non ammettendo pro-

va contraria (9). Ragon per cui, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza maggioritaria, deve ritenersi non sussistente la disponibilità soggettiva di un diritto, ai fini dell'esperibilità del giuramento, in capo a un soggetto che riveste una funzione pubblica, come nel caso di specie quella dell'assessore regionale, in quanto non detiene la libera e autonoma disponibilità del diritto.

Il giudice di nomofilachia, nel procedere al rigetto del ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto "*deve escludersi l'ammissibilità del giuramento decisorio, deferito o riferito, nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, da costui organicamente rappresentata, poiché il medesimo non ne ha la libera e autonoma disponibilità*".

SAMANTHA MIRIELLO

(7) L. Dittrich, *Diritto processuale civile*, tomo II, Torino, Utet, 2019, 1981. Per la disponibilità oggettiva il problema non si pone in quanto, se il diritto è oggettivamente indisponibile, esso è tale per tutti i soggetti cui si riferisce.

(8) F.P. Luiso, *op. cit.*, 161. Quindi se, in un processo che ha ad oggetto un diritto disponibile, una parte ha limitata capacità dispositiva ed un'altra parte ha invece piena capacità dispositiva, la prima può prestare giuramento, ma non può deferirlo, mentre la seconda ovviamente può sia deferire che prestare giuramento.

(9) F.P. Luiso, *op. cit.*, 161. Lo spergiuro andrà incontro alla condanna penale (art. 371 c.p.) e a seguito di essa la controparte potrà domandare il risarcimento del danno procurato (art. 2738, c. 2, c.c.), ma la sentenza emessa sulla base del giuramento non è soggetta a revocazione. Il giuramento decisorio, riferito o deferito, presuppone quale condizione, non eludibile, la capacità di disporre, con autonomia e libertà, del diritto.